



ICKS AMCIS ASIO

Schweizerische Gesellschaft Internistischer Chef- und Kaderärzte
Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse
Associazione Svizzera dei Primari e Medici Quadri Internisti ospedalieri
Swiss Society of Leading Hospitalists in Internal Medicine

Statuto della Associazione Svizzera dei Primari e Medici Quadri internisti ospedalieri (ASIO)

I. Nome, sede e scopo dell'associazione (ASIO)

1. L'Associazione svizzera dei primari e medici quadri internisti ospedalieri, (ASIO) è un'associazione ai sensi degli artt. 60 ss. del Codice civile svizzero. La sede dell'ASIO si trova presso la sede del Segretariato della SSMIG.
2. L'associazione
 - a) cura gli interessi e gli altri temi importanti della medicina internistica ospedaliera, come pure dei primari e medici-quadri internisti in Svizzera e rafforza la posizione dei primari e medici-quadri nell'intero ambito della politica sanitaria come pure la loro immagine pubblica;
 - b) si assume la responsabilità della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento professionali nel campo della medicina interna generale per garantire cure mediche di alta qualità;
 - c) cura lo scambio di informazioni e i rapporti collegiali fra i soci;
 - d) rafforza le giovani leve dei medici quadri internisti, in particolare promuovendo il perfezionamento e l'aggiornamento professionale dei medici quadri internisti negli ospedali;
 - e) può tutelare gli interessi dell'ASIO e dei suoi soci nel quadro delle procedure davanti ad autorità amministrative e tribunali, in particolare interponendo ricorso in qualità di associazione.

Essa continua le attività e la tradizione della Associazione dei primari della Società Svizzera di Medicina Interna Generale (precedente denominazione: SSMI) fondata nel 1966

II. Affiliazione

3. Forme di affiliazione

A. Membri attivi

Membri attivi dell'ASIO possono essere i primari di reparti internistici attivi in Svizzera, i loro sostituti, come pure i capiservizio e i medici quadri che lavorano prevalentemente in ospedale nel campo della medicina interna generale.

I membri attivi devono essere membri ordinari della Società Svizzera di Medicina Interna Generale (SSMIG), accettare lo scopo dell'ASIO ed essere disposti a promuoverlo.

I membri attivi si impegnano a pagare la quota sociale annua. L'ammontare della quota sociale an-una viene fissato ogni anno dall'assemblea generale. Le quote pagate non vengono rimborsate pro rata in caso di uscita o espulsione dall'associazione.

B. Membri liberi

I membri attivi, che comunicano al segretario di avere cessato la loro attività in ospedale, diventano automaticamente membri liberi, se non si dimettono esplicitamente dall'associazione.

I membri attivi hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale con voto consultivo. Possono essere eletti a far parte di commissioni.

I membri liberi non pagano nessuna quota sociale.

4. L'ammissione quale membro attivo viene decisa dal comitato direttivo su istanza scritta. Il richiedente può interporre ricorso all'assemblea generale contro il rifiuto della sua ammissione; la decisione di tale assemblea sull'ammissione come membro attivo è definitiva. Dopo avere ascoltato il richiedente, l'assemblea generale può rifiutare l'ammissione senza bisogno di indicare i motivi.

I nomi dei nuovi membri vanno riportati nel verbale dell'assemblea generale.

5. L'affiliazione si estingue in seguito a:
 - a) Decesso del membro;
 - b) Dichiarazione scritta di dimissioni per la fine di un anno civile, inviata al presidente o al segretario rispettando un preavviso di 3 mesi;
 - c) Espulsione decisa da due terzi dei membri attivi rappresentati all'assemblea generale. Dopo avere ascoltato il membro in questione, l'espulsione può avvenire senza bisogno di indicare i motivi;
 - d) Mancato pagamento della quota sociale annua malgrado due solleciti;
 - e) Scioglimento dell'ASIO.

Für das Erlöschen der Freimitgliedschaft gelten vorstehende lit. a), b), c) und e) analog.

III. Mezzi finanziari dell'associazione ASIO

6. I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dai contributi annuali dei membri attivi (quota sociale annua) e da altre entrate.

Dei debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio della medesima. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

I membri, la cui affiliazione si estingue prima di un eventuale scioglimento dell'associazione, non hanno alcun diritto al patrimonio della medesima.

IV. Organi e attività dell'associazione ASIO

7. Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale
- il comitato direttivo
- l'ufficio di revisione

Il comitato direttivo e l'assemblea generale possono istituire speciali commissioni o gruppi di lavoro e delegare loro alcuni dei propri compiti. Tali organi supplementari sottostanno alla vigilanza dell'organo che li ha istituiti.

A. Assemblea generale

8. L'assemblea generale ordinaria viene convocata dal comitato direttivo almeno una volta all'anno.

La convocazione per l'assemblea generale viene trasmessa dal comitato direttivo per posta o e-mail con almeno 4 settimane di anticipo, indicando l'ordine del giorno.

Le proposte all'attenzione dell'assemblea generale ordinaria vanno trasmesse per iscritto al presidente al più tardi 6 settimane prima della data della stessa. In ogni caso le deliberazioni possono essere prese esclusivamente sui temi messi all'ordine del giorno.

Le assemblee generali straordinarie sono convocate per decisione del comitato direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei membri o dell'ufficio di revisione e devono svolgersi entro 4 settimane. La convocazione deve essere comunicata almeno 20 giorni prima della data fissata per l'assemblea. Nel caso di questioni urgenti, per le quali non è possibile differire il dibattito, tale termine può essere più breve.

L'assemblea generale ha in particolare i seguenti compiti e competenze:

- a) approvazione del verbale dell'assemblea generale precedente;
- b) dibattito su e approvazione di importanti questioni preparate dal comitato direttivo;
- c) approvazione del rapporto annuale del presidente;
- d) approvazione del rapporto del cassiere, dell'ufficio di revisione e del conto annuale;
- e) fissazione del preventivo annuale e della quota sociale annua;
- f) elezione del comitato direttivo, scelto fra i membri attivi;
- g) elezione del presidente;
- h) ammissione ed espulsione di membri;
- i) nomina e destituzione dell'ufficio di revisione;
- j) scarico del comitato direttivo e dell'ufficio di revisione;

- k) modifica dello statuto;
- l) scioglimento dell'associazione.

Le elezioni e le deliberazioni dell'assemblea generale avvengono a scrutinio palese, sempre che la maggioranza dei membri attivi rappresentati non chieda uno scrutinio segreto.

Tutti i membri attivi hanno il medesimo diritto di voto. Fatta eccezione per le questioni, per le quali lo statuto esige un quorum diverso, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri rappresentati; a parità di voti decide il presidente. Se per le elezioni occorre una seconda votazione, decide la maggioranza relativa.

Ogni membro attivo ha il diritto di farsi rappresentare all'assemblea generale da un altro membro attivo mediante delega scritta. Un membro può rappresentare al massimo due altri membri. Resta riservata la rappresentanza legale.

Per la deliberazione concernente il discarico del comitato direttivo i membri del medesimo devono astenersi dal voto. Per la deliberazione su un negozio giuridico o una vertenza legale fra un membro, il suo coniuge o una persona imparentata con lui in linea diretta e l'ASIO, il membro in questione non ha diritto di voto.

La presidenza dell'assemblea generale viene assunta dal presidente, dal vicepresidente o, in caso di loro impedimento, da un altro membro del comitato direttivo. Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono messe a verbale.

B. Il comitato direttivo

9. Il comitato direttivo consta di almeno 5 membri, che sono membri attivi dell'ASIO e, al pari del presidente, viene eletto dall'assemblea generale per un mandato di quattro anni. È ammessa la rielezione. Per il resto il comitato direttivo si costituisce da solo; è consentito un accumulo di cariche. Se un membro del comitato direttivo lascia il medesimo durante il mandato, nel corso della successiva assemblea generale viene eletto un sostituto per il resto del mandato.

Il comitato direttivo è composto da:

- il presidente e il vicepresidente
- il segretario
- il cassiere
- e altri membri, a ognuno dei quali viene assegnato un ambito di competenza.

Il comitato direttivo designa membri dell'associazione quali delegati negli organi direttivi della SSMIG e nelle commissioni.

Il cassiere, insieme con un altro membro del comitato, detiene il diritto di firma collettiva a due giuridicamente vincolante.

Il comitato direttivo è capace di deliberare se è presente almeno la metà dei suoi membri. Viene convocato almeno due volte all'anno su proposta del presidente o richiesta di un membro del comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri di comitato presenti. A parità di voti decide il presidente. Per le decisioni concernenti l'ammissione o l'espulsione di un membro occorre il consenso di almeno due terzi dei membri di comitato presenti.

Se tutti i membri del comitato acconsentono e nessuno chiede una riunione, le deliberazioni possono essere prese anche a mezzo circolare.

Il presidente dirige le assemblee e redige un rapporto annuale.

Il segretario stila il verbale delle assemblee generali e delle riunioni del comitato direttivo e tiene l'elenco dei membri.

Il cassiere amministra il patrimonio e riscuote le quote sociali annue.

Il comitato direttivo gestisce gli affari della società, promulga i regolamenti e si occupa di tutte le altre questioni, sempre che non siano espressamente di competenza dell'assemblea generale. In particolare gli sono attribuiti i poteri seguenti:

- a) rappresentanza dell'associazione verso l'esterno;
- b) dibattito sull'ammissione o l'espulsione di membri;
- c) esame preliminare di tutti gli affari dell'assemblea generale.

I membri del comitato direttivo sono esonerati dal pagamento della quota associativa ai sensi dell'art. 3 lit. A cpv. 3.

C. L'ufficio di revisione

10. Possono essere designate come ufficio di revisione una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone. L'ufficio di revisione deve essere conforme alle prescrizioni legali sull'indipendenza. L'ufficio di revisione deve avere il domicilio, la sede o una succursale registrata in Svizzera.

L'ufficio di revisione viene eletto per un anno. È ammessa la rielezione. Il suo mandato termina con l'approvazione dell'ultimo conto annuale. La revoca del mandato è possibile in qualsiasi momento e con effetto immediato.

L'anno di esercizio coincide con l'anno civile. Il conto annuale deve essere allestito sempre per la prima riunione di comitato dell'anno. L'ufficio di revisione verifica il conto, chiuso sempre per la fine di un anno, e presenta al riguardo un rapporto scritto all'attenzione dell'assemblea generale. Presenta all'assemblea generale una proposta per la concessione o il rifiuto del discharge al comitato direttivo.

V. Modifica dello statuto

11. Richieste di modifica dello statuto possono essere presentate da ogni membro attivo. Vanno inoltrate per iscritto al presidente, all'attenzione del comitato direttivo e almeno sei settimane prima dell'assemblea generale.

Il testo della modifica dello statuto deve essere riportato nell'ordine del giorno dell'assemblea generale. Per le modifiche dello statuto occorre il consenso di due terzi dei membri attivi rappresentati all'assemblea generale.


VI. Scioglimento dell'associazione ASIO

12. Lo scioglimento dell'associazione avviene in seguito a deliberazione dell'assemblea generale, per ordine del giudice o a norma di legge. Per una tale deliberazione occorre il consenso di due terzi dei membri attivi rappresentati all'assemblea generale. Se all'assemblea partecipa meno della metà dei membri attivi, occorre tenere una seconda assemblea entro un mese. In tale seconda assemblea l'ASIO può essere poi sciolta a maggioranza semplice, anche se è presente meno della metà di tutti i membri.

L'assemblea generale delibera sull'ulteriore impiego del patrimonio dopo lo scioglimento dell'associazione; in assenza di una tale deliberazione, il patrimonio viene devoluto alla SSMIG.

Questo statuto è stato approvato nella presente forma dall'assemblea generale del 2.11.2023 ed è stato messo immediatamente in vigore.

Il Presidente:



Il Segretario verbalista:



Altdorf, 02.11.2023

Modifica dello statuto:

Décision:

Assemblea generale del 02.11.2023

Articolo:

Art. 9

Modifica:

Esenzione dei membri del comitato direttivo dal pagamento della quota associativa